

## Il lavoro dei minori in agricoltura non rileva ai fini del riconoscimento della forza lavorativa del coltivatore diretto

Cass. Sez. III Civ. 29 settembre 2015, n. 19250 - Segreto, pres.; Sestini, est.; Servello, P.M. (conf.) - V.T. (avv. Spaziani Testa ed a.) c. Banca Credito Cooperativo Basso Veronese s.c.a.r. (avv. Casarotto ed a.). (Conferma App. Venezia 14 luglio 2014)

*In tema di prelazione o riscatto, ai fini del computo della capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, non è rilevante l'apporto lavorativo occasionale dei figli minori, atteso che il contributo dei componenti del nucleo familiare deve comunque presentare le stesse caratteristiche di abitualità di svolgimento che sono richieste al coltivatore diretto.*

(Omissis)

### FATTO

V.T. propose domanda di riscatto agrario nei confronti di F.P., Gi. e G. in relazione ad un appezzamento di terreno che questi avevano acquistato dalla Azienda Agricola San Marco di Cont Alberto e C. s.a.s. e che confinava con fondi rustici di cui il V. era proprietario e coltivatore diretto; il giudizio venne promosso anche nei confronti della Banca di Credito Cooperativo del Basso Veronese s.c. a r.l., che aveva iscritto ipoteca sul terreno venduto a garanzia del prestito concesso agli acquirenti.

Il Tribunale di Rovigo accolse la domanda del V., disponendo il trasferimento della proprietà del terreno e dichiarando l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sullo stesso.

La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Venezia, che ha rigettato la domanda di retratto.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; ad esso hanno resistito F.P. e Gi. a mezzo di unico controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (basato su due motivi), cui ha resistito il V. a mezzo di controricorso.

Il contraddittorio è stato integrato nei confronti del curatore dell'eredità giacente di F.G., che non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria; sono stati depositati atto di accettazione dell'eredità relitta da F.G. e decreto con cui è stata disposta la cessazione della curatela dell'eredità giacente.

### DIRITTO

1. La Corte territoriale ha ridotto del 15 per cento la misura del contributo della moglie del V. all'attività agricola del marito, considerando che la stessa dedicava parte del suo tempo all'attività della società Erbex s.r.l. di cui era socia; ha ritenuto provato che l'estirpazione della metà del frutteto insistente sul terreno venduto fosse avvenuta dopo la stipula del contratto di compravendita ed ha conseguentemente stimato necessarie 1677 giornate lavorative annue (in luogo delle 1373 considerate dal Tribunale) per la lavorazione dei terreni di cui il V. era proprietario e di quello oggetto del riscatto; ha quindi ritenuto che «la capacità dell'appellato sommata a quella, ridotta del 15 per cento, della moglie, è pari a 545 giornate lavorative, ed è, perciò, inferiore al terzo di quella necessaria, pari a 559 giornate lavorative», giungendo pertanto alla conclusione, che «l'attore non possedesse la forza lavorativa necessaria per coltivare il fondo di sua proprietà e quello oggetto del riscatto»; ha, inoltre, ritenuto provato che, al momento della vendita, il fondo fosse condotto in affitto da C. A. (legale rappresentante della società venditrice), in forza di contratto risalente all'anno 1991, e che pertanto «sussistesse la condizione ostativa all'esercizio del riscatto

da parte del confinante prevista dalla l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7».

2. Col primo motivo, il ricorrente censura come «insufficiente o illogica» la motivazione «con riguardo alla stima dell'apporto della moglie del sig. V. alla capacità lavorativa del nucleo familiare»: assume che, correttamente intese, le dichiarazioni rese dai testi B. e M. non risultavano idonee a sorreggere le conclusioni che ne aveva tratto la Corte.

2.1. Il motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha offerto motivazione adeguata delle ragioni che l'hanno indotta a ridurre l'entità del contributo dato dalla moglie del V. all'attività agricola; essendo esente da vizi logici o giuridici, tale apprezzamento di merito non risulta censurabile nella presente sede di legittimità.

3. Il secondo e il terzo motivo deducono, rispettivamente, «omessa pronuncia su fatto costitutivo rimasto assorbito in primo grado e riproposto in sede di appello, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4» e «omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla mancata considerazione dell'apporto lavorativo dei figli minori del V.».

Con entrambi i motivi, il ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato l'apporto lavorativo offerto dai propri figli, che - per quanto minori - contribuivano all'attività del padre durante il periodo delle vacanze scolastiche.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente rileva che il primo giudice aveva ritenuto pacifica una «modesta attività di collaborazione da parte dei figli», senza peraltro procedere ad una quantificazione dal momento che risultava sufficiente il riscontro della capacità lavorativa dei coniugi, ed assume che, sul punto, si era pertanto formato un «giudicato interno, non essendo stata formulata al riguardo alcuna censura»; aggiunge che la questione del contributo dei minori era stata riproposta dal V. - ex art. 346 c.p.c. - all'atto della costituzione nel giudizio di appello e sostiene che «il silenzio della Corte veneziana al riguardo della esistenza di un apporto lavorativo dei figli e la mancata stima di tale apporto, nonostante la riproposizione della questione da parte dell'appellato sig. V., concreta (...) un'evidente omissione di pronuncia».

Col terzo motivo, il ricorrente assume che - ove non si ravvisino i presupposti del vizio di omessa pronuncia - la mancata considerazione dell'apporto lavorativo dei figli concretizzerebbe «comunque un vizio di omessa motivazione idoneo a comportare l'annullamento della sentenza impugnata».

3.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Non ricorre alcun giudicato sul punto dell'apporto lavorativo dei figli, in quanto - per quanto emerge dallo stesso ricorso - il Tribunale aveva ritenuto assorbita la questione.

Neppure è ipotizzabile il dedotto vizio di omessa pronuncia, che ricorre quando l'omesso esame concerne direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa e non anche - come nel caso - l'omessa valutazione di una circostanza di fatto che - secondo la prospettazione del ricorrente - avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. n. 25761/2014; Cass. n. 25714/2014; Cass. n. 5444/2006).

Va escluso, poi, che la Corte dovesse tener conto dell'apporto dei due minori, giacché essendo prospettato come del tutto occasionale e non stabile - il contributo risultava giuridicamente irrilevante ai sensi della legge n. 590 del 1965, art. 31; tale disposizione - che riconduce la qualità di coltivatore diretto all'esercizio diretto ed abituale dell'attività di coltivazione dei fondi e di allevamento del bestiame e che richiede che la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la «normale necessità» di coltivazione e di allevamento - presuppone infatti che anche il contributo dei componenti del nucleo familiare presenti quelle stesse caratteristiche di abitualità di svolgimento che sono richieste al coltivatore diretto (cfr. Cass. n. 2019/2011 che sottolinea come il requisito della abitualità debba intendersi «quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia»).

4. Il quarto motivo [«omessa o insufficiente motivazione (...) con riferimento all'individuazione delle colture svolte sul fondo oggetto di riscatto, onde determinare la forza-lavoro necessaria per la verifica della sufficienza dell'apporto del nucleo familiare del sig. V.»] censura la sentenza nella parte in cui ha

ritenuto che il frutteto non fosse stato ancora estirpato al momento della stipula dell'atto di compravendita: il ricorrente si duole che il giudice di appello si sia limitato a richiamare le deposizioni di due testi «senza riportare né argomentare i passi di tali deposizioni» e senza valorizzare - a differenza di quanto aveva fatto il primo giudice - il dato del quantitativo di frutta che i F. avevano conferito ad un consorzio nell'anno 1998.

4.1. Le censure sono inammissibili in quanto, senza prospettare effettivi vizi motivazionali (non ravvisabili nella mera omessa valutazione di elementi indiziari considerati dal primo giudice e nell'aver riconosciuto piena attendibilità alle deposizioni dei due testi), sono volte a sollecitare un apprezzamento di merito di segno opposto rispetto a quello compiuto dalla Corte territoriale.

5. Il quinto motivo (dedotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato l'insediamento di un affittuario nel fondo al momento della compravendita, facendone discendere, anche per questa via, l'inoperatività del diritto di prelazione del V.

5.1. Il motivo - che attiene alla seconda *ratio decidendi* adottata dalla Corte - è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il rigetto delle censure proposte avverso la prima - autonoma - ratio ha comportato la definitività della decisione di rigetto della domanda di retratto, cosicché l'ulteriore censura non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. *ex multis*, Cass. n. 12372/2006).

6. Il ricorso incidentale condizionato proposto da F.P. e Gi. risulta assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

(*Omissis*)

## Il lavoro dei minori in agricoltura non rileva ai fini del riconoscimento della forza lavorativa del coltivatore diretto

Con la pronuncia in commento, la Corte Suprema ha – forse per la prima volta – trattato la questione del lavoro minorile in agricoltura, non tanto dal punto di vista della sua liceità, quanto dal punto di vista della sua rilevanza per l'accertamento della capacità lavorativa del nucleo familiare del coltivatore diretto. Nella fattispecie in esame, il confinante aveva esercitato l'azione di riscatto, dichiarando di possedere la forza lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo di sua proprietà e di quello oggetto del riscatto, anche grazie all'apporto lavorativo offerto dai propri figli minori, i quali contribuivano all'attività agricola durante le vacanze scolastiche. La Corte Suprema ha escluso che potesse essere preso in considerazione il lavoro occasionale dei minori, sul riflesso che la capacità lavorativa del coltivatore diretto presuppone *«che anche il contributo dei componenti del nucleo familiare presenti quelle stesse caratteristiche di abitualità di svolgimento che sono richieste al coltivatore diretto»*. La Corte ha precisato che il requisito dell'abitualità debba intendersi quale «normale e usuale svolgimento di lavori agricoli», in maniera tale che l'attività di coltivazione sia resa *in modo stabile e continuativo*, prevalentemente con il lavoro proprio del coltivatore diretto o dei componenti della sua famiglia. Di qui, l'esclusione dal computo della forza lavoro minorile, in quanto – nella specie – attività del tutto occasionale.

È bene ricordare che, secondo il prevalente orientamento della Corte Suprema, la qualifica di coltivatore diretto – in relazione al requisito della «coltivazione abituale» previsto dall'art. 31 della l. 26 maggio 1965, n. 590 – può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale. L'attività agricola può essere esercitata dal coltivatore diretto se non professionalmente, almeno in modo *abituale*, intendendosi tale requisito, quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività *«venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario»*<sup>1</sup>.

Ai fini dell'accertamento della qualifica soggettiva del coltivatore diretto, il giudice del merito non deve limitarsi a considerare la sola estensione catastale del fondo, ma deve altresì verificare quale sia, da un lato, l'attività in concreto svolta da colui che si assume coltivatore diretto (eventualmente anche in campo extra-agricolo) e, dall'altro, se lo stesso, a qualsiasi titolo (comodato, affitto, comproprietà, ecc.), sia, o meno, nel godimento di altri fondi, tali da essere idonei ad assorbire la capacità lavorativa sua e della sua famiglia<sup>2</sup>. La nozione di coltivatore diretto è stata delineata positivamente dall'art. 6 della legge n. 203/82, che ha definito affittuari coltivatori diretti *«coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo»*. Nel definire la figura giuridica del coltivatore diretto, il legislatore speciale ha superato la nozione del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c. ed il criterio della prevalenza dell'apporto lavorativo dell'agricoltore (50,1 per cento) ed ha dato protezione al soggetto che esegue personalmente e direttamente l'attività abituale di coltivazione con una forza lavorativa del tutto minoritaria rispetto alle esigenze del fondo. Il requisito del terzo della capacità lavorativa necessaria alla conduzione del fondo, lascia intendere non soltanto che l'affittuario possa essere dedito ad altra attività extra-agricola, ma anche che la prevalente forza lavorativa (due terzi) necessaria per le normali necessità del fondo sia assicurata da altri soggetti (salariati, braccianti stagionali ecc.).

Per determinare la capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, occorre, dunque,

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Sez. VI Civ. 27 gennaio 2011, n. 2019, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1, 132.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Sez. III Civ. 20 gennaio 2006, n. 1107, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 1, 92.

considerare il tipo di indirizzo produttivo concretamente praticato o praticabile in futuro sul fondo<sup>3</sup>. È certo che la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali, quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (oggi INPS), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari, ma non anche a fornire prova certa della qualifica soggettiva<sup>4</sup>.

Mentre il legislatore del 1982 ha sentito la necessità di riaffermare in agricoltura l'uguaglianza del lavoro della donna rispetto a quello dell'uomo, non ha ovviamente fatto menzione dell'eventuale apporto del lavoro minorile nella coltivazione dei fondi rustici. È vero infatti che il lavoro minorile ha un proprio separato statuto, che trova fonte positiva nella l. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). Tale normativa protegge i minori che intrattengono rapporti di lavoro, vietando forme di sfruttamento nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa. Per espressa deroga dell'art. 2, le norme della citata legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: *a*) servizi domestici prestati in ambito familiare; *b*) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare. In base all'art. 3, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti (oggi 16 anni).

Se è vero che il lavoro minorile, a determinate condizioni, non costituisce illecito ai sensi della legge n. 977/67 e che esso può essere svolto nell'ambito di un'azienda familiare, è pur vero che i minori, che si trovino occasionalmente ad aiutare i genitori nel lavoro dei campi, non possono essere valutati come «forza lavoro», ai fini del computo della capacità lavorativa del nucleo familiare. Ciò significa che, in via generale, l'apporto lavorativo del nucleo familiare del coltivatore diretto va calcolato tenendo soltanto conto del lavoro degli adulti e non anche di quello dei minori.

*Nicoletta Rauseo*

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2014, n. 12267.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. Sez. III Civ. 27 gennaio 2010, n. 1712, in *Giust. civ. Mass.*, 1, 111.